

*Studio Legale
Avv. Leonardo D'Aloiso
Via Luigi Cadorna, n.22 – 71010 Poggio Imperiale (FG)
Via Monfalcone, n. 103 – 71121 Foggia
Tel.fax.0882 –994073 e.mail:
avv.leonardodaloiso@tiscali.it
pec: daloiso.leonardo@avvocatilucera.legalmail.it*

CORTE DI APPELLO DI BARI

RECLAMO EX ART. 739 C.P.C.

Per: **MACCHIAROLA Giovannantonio Michele**, nato a Gambatesa (CB) il 29.9.1950, c.f. MCCGNN50P29D896T, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Leonardo D'Aloiso, (c.f. DLSLRD50T14G761O), ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Poggio Imperiale alla Via Luigi Cadorna, n. 22; PEC: daloiso.leonardo@avvocatilucera.legalmail.it

-reclamante-

Contro:

-COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del Sindaco pro-tempore legale rappresentante, avente sede in San Severo alla Piazza Municipio, rappresentato e difeso in prima istanza dall'Avv. Guglielmo Pezzi dell'Avvocatura Comunale presso cui risulta domiciliato.

-reclamato-

-MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro-tempore legale rappresentante, rappresentato e difeso "ope legis" dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari alla Via Melo, n. 97 risulta domiciliato.

-reclamato già contumace-

Il Sig. Macchiarola Giovannantonio Michele, così come rappresentato e difeso, propone reclamo avverso il "Decreto" del Tribunale di Bari – Prima Sezione Civile cron. n. 28647/2023, comunicato e notificato il 7.12.2023 al

procuratore costituito ai sensi dell'art. 16 del D.L. n.179/2012, con il quale, a definizione del giudizio n. 4949/2022 di R.G.V., è stata rigettata la domanda dallo stesso introdotta con ricorso ex art. 700 c.p.c. (poi riqualficato dallo stesso Tribunale come ricorso ex art. 737 c.p.c.) proposto contro gli Enti convenuti, avverso la sua mancata iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di San Severo, quale persona senza fissa dimora, pur avendo fissato e dichiarato il proprio domicilio presso la sua ex abitazione familiare in San Severo alla Via Filippo Pelosi, n. 16.

Il reclamo fonda su un unico motivo di censura al riferito provvedimento, costituito dalla "Erronea, omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo ai fini della definizione della controversia e conseguente violazione e falsa applicazione della legge n. 1228/54 e sue successive modificazioni ed integrazioni."

Ed invero, l'adito Tribunale, in netto contrasto con le allegazioni documentali pur prodotte sul punto dal ricorrente, ha ritenuto che gli accertamenti disposti dal citato Comune abbiano fatto registrare, testualmente, "...il diniego dell'ex moglie a tenerlo presso di sé..."; laddove, proprio dalle dichiarazioni acquisite dal "Messo comunale" Sig. Albanese, all'esito delle disposte informazioni di rito e da quest'ultimo trasfuse nell'atto d'indagine reso, si ricava agevolmente la disponibilità della Sig.ra Conticelli ad accettare la domiciliazione ed il recapito dell'ex coniuge Sig. Macchiarola presso di lei.

Dedotto ed illustrato sommariamente e per grandi linee il motivo di censura al menzionato "Decreto" del Tribunale di Bari quivi reclamato, per l'autosufficienza del presente atto conviene riassumere brevemente la questione oggi sottoposta al vaglio dell'On.le Corte d'Appello adita in seconda istanza ed i suoi sviluppi processuali.

La domanda cautelare proposta dal ricorrente

Con ricorso ex art. 700 c.p.c. del 21.9.2022 il Sig. MACCHIAROLA

Giovannantonio Michele, riferiva che:

-quale cittadino senza fissa dimora, all'esito di verifiche e riscontri effettuati presso gli Uffici comunali, aveva appreso con comprensibile stupore e disappunto che sin dal 2011 era stato cancellato dall'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di San Severo, ove era iscritto da tempo immemorabile, e **senza che gli fosse stato mai comunicato, presso il domicilio-recapito pur dal medesimo eletto presso la sua ex abitazione familiare in San Severo alla Via Filippo Pelosi, n. 16, alcun provvedimento adottato dall'Ente in tal senso;**

-già in data 21.9.2019, pertanto, aveva presentato all'Ufficio Anagrafe del Comune di San Severo istanza di iscrizione che, tuttavia, era rimasta inesitata e priva di riscontro; per cui il 23.2.2021 aveva riproposto la stessa istanza (Prot. n. 196/2021), all'uopo compilando e sottoscrivendo il modello "*Dichiarazione di domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora*" che aveva corredato di ogni dato necessario;

-all'esito dell'istruttoria svolta sulla riferita istanza di iscrizione anagrafica e, dunque, dopo aver assunte le necessarie informazioni al riguardo a mezzo degli Organi preposti (nel caso di specie a mezzo del Messo Notificatore Sig. Lucio Albanese), il Comune di San Severo aveva avuto modo di accertare che, quale persona senza fissa dimora, aveva domicilio e recapito in San Severo alla già indicata Via Filippo Pelosi, n.16, un tempo sua abitazione familiare;

-aveva, tuttavia, successivamente constatato che agli atti di Anagrafe del citato Comune non si dava conto alcuno di tale sua posizione, atteso che dal certificato di residenza rilasciatogli dallo stesso Ufficio il 10.11.2021, e dunque circa otto mesi dopo le riferite informazioni e verifiche, risultava ancora e pur sempre residente in "Via dell'Angelo Custode, n. 63", domicilio fittizio individuato dallo stesso Comune per i soggetti senza fissa dimora e, soprattutto, senza domicilio alcuno; **peraltro, senza che anche in questo caso gli fossero mai state comunicate dall'Ente le ragioni che avevano determinato la sua mancata iscrizione all'APR nel domicilio richiesto, peraltro accertato nei termini e con le modalità delle quali si è detto;**

-con nota raccomandata a.r. del 10.5.2022, formulata a mezzo del costituito procuratore Avv. D'Aloiso, aveva pertanto evidenziato al Sindaco del Comune di San Severo, nella sua funzione di Ufficiale di Anagrafe, come la sua condizione anagrafica, così come risultante dal certificato anagrafico richiesto il 10.11.2021, contrastasse con la sua istanza di iscrizione e con tutte le risultanze della già riferita istruttoria pur svolta dall'Ente; non tralasciando di rimarcare la discordanza della riferita sua collocazione anagrafica "fittizia" con le disposizioni di legge; ed aveva chiesto, pertanto, che venissero apportate, in autotutela, le opportune rettifiche alla sua posizione nell'Anagrafe della Popolazione Residente in San Severo, con l'indicazione del suo domicilio in Via Filippo Pelosi, n.16, così come accertato;

-con nota del 26.5.2022, indirizzata al costituito procuratore, l'Ufficiale di Anagrafe Delegato del Comune di San Severo, dando riscontro alla riferita sua istanza, gli aveva comunicato che **la stessa non poteva essere accolta, in quanto aveva dichiarato di non avere dimora stabile, avendo reso una dichiarazione di domicilio ai fini dell'iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora (?)**.

-la riferita condotta del Comune di San Severo, costituita dall'attribuzione d'ufficio di una residenza "fittizia", nonostante in seguito alla sua istanza fosse stato svolto ed eseguito l'accertamento di rito, dal quale era emerso che egli aveva eletto domicilio e recapito in San Severo alla Via Filippo Pelosi, n. 16, così come ogni provvedimento presupposto e connesso alla stessa, contrastava, dunque, manifestamente con le norme di legge disciplinanti la materia; arrecandogli di fatto gravi ed irreparabili pregiudizi quanto all'esercizio dei diritti soggettivi fondamentali della sua persona costituzionalmente garantiti;

-per tali ragioni, si era reso, dunque, necessario ricorrere all'adito Tribunale in via d'urgenza per richiedere, previa disapplicazione di ogni atto amministrativo fino ad allora emesso, un provvedimento idoneo a reintegrare la sua posizione anagrafica uniformandola a quella accertata ed emersa all'esito dell'istruttoria svolta in ragione della domanda d'iscrizione presentata al Comune di San Severo

il 23.2.2021.

La domanda di tutela cautelare veniva dal ricorrente ovviamente supportata dalle necessarie deduzioni in fatto e considerazioni in punto di diritto che di seguito si possono così riassumere:

-preliminarmente, si rappresentava come le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione, coinvolgendo situazioni di diritto soggettivo e non già di mero interesse legittimo, attesa la natura vincolata dell'attività amministrativa ad essa inerente, fossero devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario (ex plurimis: Cass. civ. Sez. Un. 19.6.2000, n. 449; Cons.St. 23.1.2015, n. 310);

-così come la stessa chiamata in causa del Ministero dell'Interno in simili controversie, fosse legittimata dal fatto che il Sindaco del Comune di San Severo venisse evocato quale Organo dello Stato, nella sua veste di "Ufficiale dello Stato Civile ed Anagrafe", in posizione di subordinazione, dunque, rispetto al predetto Ministero, per quanto non di tipo gerarchico; e tanto in virtù della competenza attribuitagli in materia di tenuta dei registri dello stato civile, a norma del D.P.R. n. 396/2000; conseguendo così, da tale presupposto, anche la competenza del foro erariale, funzionale ed inderogabile in tali casi per essere stata chiamata in giudizio la P.A. (Cfr. Cass. civ. Sez. VI[^], 26.11.2020, n. 26883);

-fatte salve le considerazioni in ordine alla sussistenza, nel caso di specie, dei presupposti di legge per l'utilizzo dello strumento processuale d'urgenza scelto (art. 700 c.p.c.), pur articolate dal ricorrente, quanto alla sussistenza del suo diritto venivano da quest'ultimo richiamate e riportate opportunamente le previsioni normative di riferimento e, in particolare, l'art. 1, comma 2°, e l'art. 2, comma 3°, della legge 24.12.1954, n. 1228, quest'ultima norma così come sostituita dall'art. 3, comma 38 della legge 15.7.2009, n. 94;

-dalle riferite norme, infatti, ad avviso del ricorrente, si ricavava che l'elezione di domicilio fosse una scelta incondizionatamente libera ed esclusiva del cittadino richiedente; con la conseguenza che l'Ufficiale di anagrafe, in presenza di un

soggetto senza fissa dimora bisognoso di iscrizione anagrafica, non si sarebbe dovuto porre il problema dell'abitualità della dimora, atteso che l'interessato ben avrebbe potuto liberamente eleggere domicilio (ovviamente uno solo) in quel luogo ove, nonostante i suoi continui spostamenti, egli preferisse recarsi per ragioni di comodità affettive o per altre ragioni personali, incluse quelle intese ad avere una comoda possibilità di ottenere le certificazioni anagrafiche occorrenti, così come il recapito di comunicazioni che lo riguardassero (cfr. "Lo Stato civile, Quesiti", 2002, 539);

-sul punto, veniva poi opportunamente richiamato il contenuto della Circolare 29 maggio 1995, n. 8 del Ministero dell'Interno che, nell'evidenziare l'obbligo per il Sindaco, quale ufficiale di anagrafe e di Governo, di osservare scrupolosamente la legislazione vigente (costituita appunto dalla legge 24.12.1954, n. 1228 e dal D.P.R. 30.5.1989, n. 223), nell'esaminare le domande di iscrizione anagrafica presentate dai cittadini italiani, così testualmente recitava:

“Orbene, dall'esame di detta normativa si evince che la richiesta di iscrizione anagrafica, che costituisce un diritto soggettivo del cittadino, non appare vincolata ad alcuna condizione, né potrebbe essere il contrario, in quanto in tal modo si verrebbe a limitare la libertà di spostamento e di stabilimento dei cittadini sul territorio nazionale in palese violazione dell'art. 16 della Carta Costituzionale.”.

-veniva, quindi, rimarcato come in una successiva circolare (29.1.2013, n. 333), sempre lo stesso Ministero dell'Interno-Dipartimento per gli affari interni e territoriali, avesse avuto modo sul punto di precisare agli Organi allo stesso sottoposti, testualmente che:

“Quanto al luogo di dimora abituale, si rammenta che il vigente ordinamento anagrafico prevede l'iscrizione in APR, fra l'altro, anche delle persone senza fissa dimora di cui all'art. 2, comma 3 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228. Si richiama l'attenzione di codesto Ufficio (n.d.r. Prefettura di Varese) in ordine

alla Circ. 14.1.2013, n.1713 di questo Dipartimento con la quale è stato inoltrato il parere del Consiglio di Stato n. 4849/2012 che ha evidenziato, tra l'altro, come "l'iscrizione all'anagrafe o nei registri della popolazione residente costituisca un diritto ed un dovere di ogni cittadino italiano o straniero regolarmente soggiornante sul territorio nazionale" e che l'anagrafe registra coloro che, in quanto senza fissa dimora, hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio (art. 1, comma 3, legge n. 1228/1954)";

-in forza delle appena esposte considerazioni, supportate peraltro dalla normativa di legge pur richiamata e dalle "opzioni interpretative" ed attuative adottate dallo stesso Ministero dell'Interno, ad avviso del ricorrente, sussisteva il suo diritto ad essere iscritto all'Anagrafe della Popolazione Residente nel Comune di San Severo e presso il domicilio indicato, contrariamente a quanto "opinato" dall'Ente interessato; non si rinveniva, del resto, alcuna valida ragione perché a fronte di un domicilio dichiarato dal cittadino senza fissa dimora e poi, come nel suo caso, accertato con le modalità di rito delle quali si era detto in premessa, lo stesso dovesse essere "relegato" in una posizione anagrafica fittizia e di pura "fantasia" (nel caso di specie in "Via dell'Angelo Custode"); **cui sarebbe necessariamente conseguita la sua condizione di "irreperibilità", quanto al recapito delle più svariate comunicazioni a lui dirette e che lo riguardavano, concernenti anche l'esercizio di diritti civili e politici (diritto alla salute attraverso la scelta del medico di base, all'elettorato attivo e passivo, apertura di una posizione di conto corrente presso un istituto bancario, rilascio e/o rinnovo di patente di guida, etc..), con grave danno per lo stesso.**

Sulla scorta di quanto esposto in fatto e delle considerazioni in punto di diritto pur articolate ed innanzi sommariamente riportate, il ricorrente, a mezzo del costituito procuratore, ricorreva all'adito Tribunale di Bari chiedendo che venissero accolte in via d'urgenza le conclusioni così come rassegnate in ricorso e che quivi si danno per integralmente riportate e ribadite.

Svolgimento del giudizio di prima istanza

Con decreto del 26.9.2022 l'adito Tribunale di Bari fissava la comparizione delle parti nella camera di consiglio del 6.12.2022, nominando Giudice Relatore la Dott.ssa Sofia Anfossi, concedeva, quindi, al ricorrente termine fino al 25.10.2022 per la notifica del ricorso e pedissequo decreto agli Enti convenuti, ed a questi ultimi termine fino al 25.11.2022 per la costituzione in giudizio.

All'esito della rituale notifica del ricorso e del riferito decreto, con memoria del 7.11.2022 si costituiva in giudizio il Comune di San Severo **per eccepire “in primis” il proprio difetto di legittimazione passiva e, comunque, impugnare e contestare l'avverso ricorso, a suo dire, inammissibile per carenza dei presupposti ex art. 700 c.p.c.**, chiedendo, comunque, il rigetto della domanda del ricorrente poiché infondata; articolando, quindi, deduzioni difensive che appare congruo definire logorroiche e assolutamente sovrabbondanti rispetto al caso di specie, e dalle quali traspariva più che altro un manifesto atteggiamento dell'Ente, proteso quasi a contrastare con inusitato fervore “l'affronto subito”.

Rimaneva invece contumace il Ministero dell'Interno, ritualmente convenuto.

Con decreto dell'1.12.2022 veniva disposto la trattazione scritta della causa alla camera di consiglio dell'udienza del 6.12.2022, ed il procuratore del ricorrente formulava in pari data istanza di trattazione orale ed in presenza della causa stessa in relazione alla sua peculiarità.

All'esito della trattazione orale ed in presenza della causa alla riferita udienza, il Tribunale si riservava, rimettendo comunque **gli atti al P.M. che, già con sua nota del 15.12.2022, concludeva per l'accoglimento del ricorso.**

Con ordinanza del 31.1.2023 il Tribunale, sciogliendo la riserva, disponeva che parte ricorrente fornisse prova dell'avvenuta notifica del ricorso e pedissequo decreto di fissazione di udienza al convenuto Ministero dell'Interno rimasto

contumace o, in subordine ed in difetto, che lo stesso ricorrente integrasse il contraddittorio nei confronti dello stesso Ministero entro il termine perentorio del 14.3.2023, rinviando, quindi, la causa all'udienza del 23.5.2023.

Con provvedimento comunicato il 2.5.2023, veniva disposta la trattazione scritta della causa alla già fissata udienza del 23.5.2023; per cui il costituito procuratore rimetteva ritualmente per via telematica il 9.5.2023 le note di trattazione scritta, fornendo, nell'occasione, prova dell'avvenuta notifica del ricorso al Ministero dell'Interno presso l'Avvocatura Distrettuale di Bari già in data 28.9.2022, e riportandosi a tutti propri scritti difensivi quanto al merito.

All'udienza del 23.5.2023 il Tribunale di Bari, prendendo atto delle note depositate dalle parti costituite, si riservava per la decisione della causa.

Senonché, con provvedimento del 17.7.2023 la Dott.ssa Anfossi, nella sua qualità di Giudice relatore, rappresentava all'Ill.mo Presidente di non poter più far parte del Collegio in relazione alle nuove funzioni assegnatele presso il Tribunale per i minori di Bari, rimettendo così la causa sul ruolo e trasmettendo gli atti allo stesso Presidente che, con suo provvedimento del 19.7.2023, prendendo atto delle riferite comunicazioni, fissava una nuova camera di consiglio per l'udienza del 7.11.2023, all'uopo nominando in sostituzione Giudice Relatore la Dott.ssa Cristina Fasano.

A quest'ultima udienza, tenutasi sempre in trattazione scritta, le parti rassegnavano le rispettive conclusioni ed il Tribunale si riservava per la decisione, **rimettendo però inspiegabilmente di nuovo gli atti al P.M. che, per quanto si è già riferito innanzi, aveva già espresso il suo parere.**

Lo stesso Tribunale, quindi, con decreto del 7.12.2023, comunicato e notificato in pari data alle parti, ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012, ha rigettato il ricorso del Sig. Macchiarola e condannato quest'ultimo alla rifusione delle spese in favore del costituito Comune di San Severo,

liquidandole in complessivi €. 1.635,20, oltre accessori come per legge.

Avverso il suddetto decreto, ingiusto e lesivo dei diritti fondamentali della sua persona, a mezzo del costituito procuratore propone reclamo il Sig MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, chiedendone la revoca con il conseguente accoglimento della sua domanda, così come formulata con il ricorso introduttivo del giudizio, sulla scorta del motivo di censura già in premessa sinteticamente esposto e riportato, ed in forza delle ulteriori ragioni in punto di fatto e diritto che di seguito si vanno più diffusamente ad articolare.

MOTIVO DI RECLAMO

Erronea, omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo ai fini della decisione della controversia, e conseguente violazione e falsa applicazione della legge n. 1228/54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Occorre premettere che con il provvedimento qui reclamato il Tribunale di Bari, dopo aver rigettato le due eccezioni in rito (cfr. pagg. 2,3 e 4, punti 9 e 10 del decreto) pur articolate dal resistente Comune di San Severo, ritenendole infondate, senza tuttavia farne conseguire poi alcun effetto ai fini della regolazione delle spese del giudizio di prima istanza, offre un'articolata disamina della normativa che disciplina appunto, sotto il profilo strettamente anagrafico, la posizione dei cittadini senza fissa dimora.

Condivide, invero, il Tribunale la tesi del Comune di San Severo (che, occorre rimarcare, nella sostanza non si differenzia dalle deduzioni in punto di diritto articolate in ricorso dallo stesso ricorrente e pur riportate sommariamente in premessa al presente reclamo), quanto alla registrazione all'Anagrafe della Popolazione Residente delle persone senza fissa dimora nel Comune ove le stesse abbiano stabilito il proprio domicilio, ai sensi della già più volte citata legge n.

1228/1954; facendone però conseguire, contraddittoriamente, il “corollario” secondo cui la domanda del ricorrente sarebbe infondata poiché, a suo dire, nel caso di specie non sussisterebbe la condizione contemplata dall’art. 2, co. 3 della stessa legge.(Cfr. pagg. 6 e 7 del decreto).

Il Tribunale di Bari, in definitiva, verosimilmente sulla scorta delle contrastanti e, comunque, fuorvianti deduzioni difensive del più volte menzionato Ente resistente (sul punto appare sufficiente comparare quanto riferito alle pagg. 16 e 27 della memoria di costituzione), ha ritenuto, testualmente che:

“A seguito degli accertamenti svolti dall’operatore comunale si è raccolto il diniego dell’ex moglie a tenerlo presso di sé per cui il Macchiarola non poteva che essere iscritto nella via fittizia individuata nel Comune per coloro che non possono dimostrare un domicilio reale, appunto la via dell’Angelo Custode come da delibera di Giunta Comunale del 2015” (Cfr. pag. 7, punto 11.3 del decreto).

Orbene, proprio tale “postulato” contrasta manifestamente con quelle che sono state le risultanze dell’attività informativa che lo stesso Comune di San Severo ha disposto e svolto, all’esito dell’istanza di iscrizione anagrafica proposta dal Macchiarola, a mezzo del suo “Messo notificatore” Sig. Albanese e che si possono agevolmente desumere e rilevare dalle produzioni documentali pur offerte dal ricorrente, odierno reclamante (ovverosia dal Mod. “Dichiarazione di domicilio ai fini dell’iscrizione anagrafica di persona senza fissa dimora” presentata dal ricorrente al Comune di San Severo il 23.2.2021, prot. n. 196, con in calce la dichiarazione resa dal menzionato Messo Notificatore).

Ed invero, in calce all’appena citato modello l’officiato “Messo notificatore” Sig. Albanese, all’esito delle informazioni assunte presso l’ex moglie dell’istante, annotava e rendeva di suo pugno la seguente testuale dichiarazione:

“Il sunnominato è domiciliato provvisoriamente in Via F. Pelosi 16, che la

Sig.ra Conticelli Lidia lo accoglie come recapito, in via provvisoria.”.

Non v'è chi non rilevi, dunque, l'assoluta difformità della dichiarazione appena innanzi riportata, rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale di Bari, secondo cui dagli accertamenti svolti a mezzo del riferito “Funzionario” si sarebbe “...raccolto il diniego dell'ex moglie a tenerlo presso di sé...”.

L'assunto del Tribunale, pertanto, non può andare esente dal motivo di censura quivi articolato, proprio perché non risulta validato da alcun obiettivo riscontro documentale, ponendosi, invece, in manifesto e stridente contrasto con gli esiti dell'accertamento eseguito dal “Funzionario” dello stesso Comune di San Severo, odierno resistente.

Tanto porta a ritenere insussistente e, comunque, erronea la motivazione che dovrebbe legittimare e sostenere il provvedimento di rigetto del Tribunale di Bari, quivi reclamato, con la conseguente violazione della normativa di riferimento pur richiamata, che disciplina in modo chiaro ed esaustivo il diritto del cittadino senza fissa dimora ad essere iscritto all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune ove ha necessariamente inteso eleggere domicilio; almeno secondo le chiare statuizioni dei già richiamati artt. 1, co. 2°, e 2, co. 3°, della legge n. 1228/1954.

In particolare, l'art. 2 della più volte citata legge n. 1228/54, dopo aver sancito al 1° comma l'obbligo per ognuno di chiedere l'iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale, al 3° comma dispone che ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, testualmente, “...la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel Comune dove ha stabilito il proprio domicilio”; per cui la persona stessa “al momento della richiesta di iscrizione è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio”, con la conseguenza che in mancanza del domicilio si considera residente nel Comune di nascita.

Si deve ritenere, pertanto, che il Macchiarola abbia agito in assoluta sintonia con la riportata norma; atteso che nel richiedere l'iscrizione all'APR del Comune di San Severo ha fornito all'Ente ogni dato ed elemento utile per consentire allo stesso di svolgere gli accertamenti necessari, con l'esito positivo del quale si è detto innanzi.

Sul punto, corre l'obbligo di aggiungere che il Tribunale di Bari non ha inteso prendere in considerazione alcuna, almeno per i fini che qui interessano, neppure le pur prospettate "opzioni" interpretative ed attuative della più volte citata legge, adottate dallo stesso convenuto Ministero dell'Interno con le Circolari 29.5.1995, n. 8 e 29.1.2013, n. 333; delle quali si è dato opportunamente conto nel ricorso introduttivo del presente giudizio e che, con riferimento proprio alla fattispecie in esame, a sommo avviso di chi scrive, offrono un "quadro d'insieme" della normativa di riferimento; fornendo un'interpretazione elastica e funzionale della stessa, intesa a privilegiare su tutto la possibilità di garantire alla persona senza fissa dimora l'esercizio di diritti fondamentali.

Ed invero, non si comprende, seguendo almeno un profilo logico della normativa ispirato soltanto al "buon senso", come possa coniugarsi la garanzia dell'esercizio effettivo dei diritti fondamentali della persona senza fissa dimora, quali quelli, a mò di esempio, alla salute (scelta del medico di base, rinnovo della tessera sanitaria scaduta, assistenza specialistica ed eventuali esenzioni dal pagamento del "ticket"); a fruire delle provvidenze sociali; al voto in occasione delle consultazioni elettorali; all'apertura di un conto bancario; etc.; con la sua collocazione presso un indirizzo fittizio (Via dell'Angelo Custode, nel caso del Macchiarola) e che, in definitiva, dovrebbe costituire l'estrema "ratio".

Occorre, infatti, considerare che da tale collocazione "fittizia" della persona senza fissa dimora, conseguirebbe l'effetto pratico per la stessa di non poter utilmente indicare tale indirizzo per la richiesta e l'emissione di qualsiasi documento personale che gli occorra (da quello di identità personale, alla patente di guida,

alla tessera sanitaria, etc.); né tanto meno gli consentirebbe di ricevere presso lo stesso indirizzo le comunicazioni che lo riguardassero; **del resto, conferma del riferito assunto la si ricava dal fatto che, tanto la comunicazione di cancellazione dall'Anagrafe del Comune di San Severo quanto quella della sua successiva collocazione in Via dell'Angelo Custode, al Macchiarola non siano mai state recapitate; della seconda, in particolare, lo stesso non ne avrebbe avuto assolutamente contezza se non avesse richiesto nel novembre 2021 il certificato anagrafico.**

In definitiva, negare alla persona senza fissa dimora la possibilità di costituirsi un domicilio-recapito effettivo e certo, equivale a collocarla fuori dal contesto civile, emarginandola in via definitiva.

Alla luce di tutte le deduzioni e considerazioni appena esplicitate, pertanto, vanno ribadite le censure mosse al provvedimento qui reclamato, del quale se ne chiede la revoca con il conseguente accoglimento della domanda del Sig. Macchiarola intesa ad ottenere "iussu iudicis" l'iscrizione all'Anagrafe della Popolazione Residente del Comune di San Severo e presso il domicilio dal medesimo indicato e pur accertato.

Per tutto quanto sin qui esposto, dedotto ed osservato, il Sig. Macchiarola Giovannantonio Michele, così come rappresentato e difeso, propone all'On.le Corte di Appello di Bari

RECLAMO

avverso il decreto del Tribunale di Bari del 7 dicembre 2023, Cron. n. 28647/2023, notificatogli in pari data presso il procuratore costituito, che ha rigettato il suo ricorso, chiedendo che l'On.le Corte di Appello adita, previa revoca dello stesso, voglia accogliere le seguenti conclusioni:

-ordinare al Ministero dell'Interno ed al Sindaco del Comune di San Severo, quale Ufficiale di Governo responsabile della tenuta dei registri anagrafici dello stesso

Comune, l'immediata iscrizione del Sig. MACCHIAROLA Giovannantonio Michele, nato a Gambatesa (CB) il 29.9.1950, all'Anagrafe della Popolazione Residente dello stesso Comune di San Severo e nel domicilio di Via Filippo Pelosi, n. 16, così come dallo stesso indicato e successivamente accertato dal sopra citato Ente Locale con le già riferite modalità;

-condannare, altresì, il Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro-tempore legale rappresentante, ed il Comune di San Severo, in persona del Sindaco pro-tempore legale rappresentante, al pagamento di spese, e competenze delle due fasi del presente giudizio, in favore del sottoscritto procuratore antistatario.

Ai fini del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115/2002 si dichiara che per il presente giudizio di volontaria giurisdizione è dovuto un contributo che, incrementato della metà rispetto a quello già corrisposto in prima istanza, è pari ad €. 147,00.

Si depositano:

-copia del decreto del Tribunale di Bari del 7.12.2023, notificato in pari data al procuratore costituito ai sensi dell'art. 16 del D.L. n. 179/2012;

-fascicolo informatico del giudizio cautelare.

Poggio Imperiale, lì 14 dicembre 2023.

Avv. Leonardo D'Aloiso